


PROTOCOLLO PER L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI FUORI DALLA FAMIGLIA DI ORIGINE



SOMMARIO

PREMESSA.....	2
RIFERIMENTI NORMATIVI.....	2
IL CONTESTO GENERALE	3
PRINCIPALI PROBLEMATICHE.....	3
LA PROMOZIONE DELLA RETE	4
LA GESTIONE QUOTIDIANA DELLA CLASSE.....	4
CONTINUITA', ACCOGLIENZA, ORIENTAMENTO	5
SOGGETTI COINVOLTI.....	5
IL PERCORSO D'ACCOGLIENZA SCOLASTICA A PARTIRE DALL'ISCRIZIONE	9

Normativa di riferimento	
2017	D.L.vo n. 66 del 13 aprile 2017, Norme per la promozione dell'inclusione scolastica D.L.vo n. 62 del 13 aprile 2017, Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze Legge n. 47 del 7 aprile 2017 – Disposizioni su misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati Nota MIUR n. 6636 dell'11.12.2017 - Linee Guida diritto allo studio degli alunni fuori dalla famiglia di origine
2015	Legge n. 107 del 13 luglio 2015 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
2014	C.M. 19 febbraio 2014, n. 4233 <i>"Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri"</i>
2013	Circolare MIUR n. 8 del 6 marzo 2013 – Indicazioni operative alunni con BES
2012	Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 – Strumenti d'intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali
2011	Decreto MIUR applicativo n. 5669 del 12 luglio 2011, art. 6 - Forme di verifica e valutazione Trasmissione Linee guida per il diritto allo studio degli alunni con DSA
2010	C.M. 8 gennaio 2010, n. 2 <i>"Indicazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana"</i>
2009	DPR 122 del 22 giugno 2009 - Regolamento sulla Valutazione
2006	Circolare MIUR n. 24/2006 – Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri
2003	Legge n. 53/2003 Riforma dell'ordinamento scolastico, personalizzazione dei piani di studio
1999	DPR n. 275/99 Autonomia delle istituzioni scolastiche
1998	D.P.R. 323/98, Regolamento esami di stato scuola secondaria superiore e credito scolastico
1997	Legge 10 dicembre 1997, n. 425 – Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore - Documento del 15 maggio
1994	D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
1991	Legge n. 176 del 27 maggio 1991, Ratifica Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989
1977	Legge 517/1977 - Norme sulla valutazione degli alunni e modifiche dell'ordinamento scolastico
1948	Art. 3 e art. 34 della Costituzione italiana

Premessa

Qualunque sia la condizione familiare e indipendentemente dalla presenza dei genitori, ogni alunno/a ha il diritto di ricevere un'istruzione adeguata e lo Stato deve garantire l'istruzione scolastica e pari opportunità in materia di accesso, di successo formativo e di orientamento a tutti. Le presenti Linee Guida intendono fornire al personale scolastico elementi di conoscenza del sistema di tutela dei minorenni nonché indicazioni per semplificare le attività connesse alle varie fasi del percorso scolastico. Il Documento è uno strumento specifico per l'accoglienza all'interno del sistema di istruzione e prevede interventi operativi per strutturare percorsi didattici ed educativi che mirino al pieno sviluppo di ogni giovane, al di là della sua storia personale, delle condizioni economiche della sua famiglia, della sua provenienza geografica. Si riferisce a tutti gli alunni che si trovano, per ragioni diverse, fuori dalla famiglia d'origine:

- in affidamento familiare per difficoltà della famiglia di origine a prendersi cura dei figli;
- ospiti, provvisoriamente, nelle strutture dei sistemi di protezione (comunità familiari, case famiglia, comunità educative, comunità socio-sanitarie) perché non è possibile disporre di un affidamento familiare;
- minori stranieri non accompagnati, in forte aumento negli ultimi anni;
- sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile in ambito penale.

Il contesto generale

Le situazioni degli alunni/e temporaneamente fuori dalla famiglia di origine sono di varie tipologie: *in affidamento familiare, ospiti nelle strutture dei sistemi di protezione, stranieri non accompagnati, sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile in ambito penale.*

Per minore straniero non accompagnato (MSNA) si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano. Essi sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità.

L'affidamento familiare presuppone la temporanea difficoltà della famiglia di origine a prendersi cura del minore ed è volto a favorire il rientro dello stesso nell'ambito della propria famiglia di origine. Laddove non sia possibile disporre un affidamento familiare, si può ricorrere all'accoglienza temporanea in una struttura di protezione come comunità familiari, case famiglia, comunità socio-educative, comunità socio-sanitarie.

Principali problematiche

Le principali problematiche riguardano le difficoltà di apprendimento e psico-emotive che danno origine ad un profilo tipico da deprivazione (*deprivation-specific psychological patterns*): elevati

livelli di insuccesso scolastico, con bocciature frequenti, abbandono precoce, alti livelli di assenze e il conseguimento di esiti inferiori alla norma nelle competenze di base, frequenti provvedimenti disciplinari. L'esperienza della carenza o della privazione di cure familiari crea una sofferenza profonda e una difficoltà nella formazione di un concetto di sé positivo. Spesso è proprio il disagio emotivo ad impedire il normale funzionamento delle funzioni cognitive.

Caratteristiche:

- *Scarsa competenza verbale*: i bambini che vivono in un contesto deprivato conoscono metà delle parole dei loro coetanei, le interazioni verbali sono brevissime e vengono formulate generalmente sotto forma di comandi;
- *Carenze nelle funzioni esecutive*, ovvero nell'attenzione, nella memoria di lavoro (fissazione di sequenze ordinate) e nella capacità di inibire una risposta istintiva, difficoltà di progettazione, organizzazione, regolazione dei comportamenti e nella flessibilità di adattamento;
- *scarsa competenza logico-deduttiva (problem-solving)*;
- *carenze nella capacità critica e nel pensiero generativo*;
- *carenze di autoregolazione, stima di sé e motivazione*;
- *bisogno di continuità*: destabilizzazione dovuta ai frequenti cambiamenti;
- *problemi connessi all'adolescenza*.

Durante l'adolescenza, soprattutto nel passaggio alla scuola secondaria, si verifica un calo generalizzato della motivazione allo studio e del rendimento e si amplia il divario socioculturale tra gli alunni che provengono da contesti più deboli e quelli che vivono in ambienti culturalmente ed economicamente più avvantaggiati. In questa particolare fase di cambiamento, il ragazzo inizia a delineare la propria identità nelle interazioni con gli adulti di riferimento ma i legami instabili, il *turn over* delle figure educative e il "pendolarismo" tra due o più famiglie, rendono difficile la formazione serena della propria identità. Gli allievi si devono poi confrontare con un numero maggiore di docenti, con stili relazionali diversi, a volte scarsamente informati sulla storia del minore affidato o in comunità.

Diventano inoltre rilevanti il ruolo dei pari e i rapporti amicali, in un contesto sociale più complesso. L'attenzione si polarizza nel tentativo di farsi accettare dai compagni, più che sulle attività di studio.

La promozione della rete

La scuola ha il compito di coordinare e promuovere una rete di risorse, che ponga al centro il benessere dell'alunno. In particolare dovrebbe:

- rendere flessibili strategie, metodologie, tempi e curricula;
- creare, mantenere e sostenere le relazioni e le reti significative tra i docenti e le famiglie affidatarie, gli educatori di comunità ed i tutori dei minorenni, coinvolgendo i servizi sociali, sanitari e psicopedagogici anche attraverso l'individuazione e l'utilizzo di un docente referente per l'inclusione, con il compito di favorire la condivisione del progetto d'inclusione;
- predispone protocolli;
- organizzare incontri formali e informali;

- costruire e ricercare percorsi, itinerari e unità didattiche che forniscano competenze quando il minorenni è a scuola, considerando che il tempo scuola è, in queste circostanze, il più proficuo e stabile per il raggiungimento degli obiettivi formativi;
- comporre una documentazione dell'alunno, agile e di facile consultazione.

La gestione quotidiana della classe

È importante garantire la preparazione di tutti gli operatori coinvolti attraverso moduli formativi per la gestione di situazioni complesse e di contesti dove l'auto-regolazione emotiva sia compromessa. La formazione a favore degli insegnanti deve essere finalizzata al rinforzo delle competenze relative a un'attenta gestione della classe e alla predisposizione di specifiche esperienze di apprendimento cooperativo, che sollecitino accettazione, aiuto reciproco e tutoraggio tra compagni e che facciano emergere le risorse relazionali. Gli insegnanti devono essere preparati a cogliere i segnali di disagio, avendo sempre presente che "segnalare per tutelare" è un preciso dovere di tutti coloro che operano con i minorenni. Se necessario, occorre prevedere un percorso personalizzato o, in caso di disabilità, di un Piano Educativo Individuale (PEI), qualunque sia il momento dell'anno in cui il minorenni viene accolto a scuola, che valorizzi la resilienza, competenza che i minorenni fuori famiglia acquisiscono nei diversi contesti di vita e che consente loro di poter svolgere un ruolo attivo nelle esperienze di apprendimento tra i pari. In questa fase progettuale i docenti daranno preminenza agli interventi in classe e alla socializzazione degli apprendimenti. Essi valorizzeranno il tempo scuola come determinante per il raggiungimento degli obiettivi previsti per il singolo.

La valutazione del percorso didattico deve essere flessibile, personalizzata e individualizzata, al pari delle strategie e delle metodologie attuate per il raggiungimento degli obiettivi. Quest'ultime saranno pianificate, condivise e portate avanti in maniera coerente da tutti gli attori del progetto di inclusione.

Continuità, accoglienza, orientamento

Il minorenni fuori dalla famiglia di origine può dover affrontare ripetuti cambiamenti di contesto territoriale e di cura, per questo è necessario che il suo percorso educativo sia documentato e strutturato in modo da rendere esplicite le competenze raggiunte dall'alunno, i suoi punti di forza e quelli di debolezza, per dare la possibilità al minorenni di ripartire nel contesto di nuova accoglienza con esperienze didattiche e di socializzazione calibrate sulle sue effettive potenzialità. A questo proposito si suggerisce di prevedere che nell'ambito del Piano per l'inclusione siano previste modalità flessibili per rivedere anche in corso d'anno l'utilizzo delle risorse dell'organico dell'autonomia. La scuola predispone, nell'ambito delle iniziative di orientamento, la comunicazione informativa rivolta a tutti gli studenti, al fine di fare conoscere le opzioni e le opportunità di istruzione, formazione e assistenza del territorio. Tale funzione è di particolare rilevanza per gli alunni fuori dalla famiglia di origine e per gli studenti di origine straniera che presentano elevati tassi di dispersione scolastica. La tipologia di educazione e formazione offerta deve essere specificatamente ritagliata sugli specifici bisogni ed esigenze dei ragazzi e in base ai loro desideri che devono essere ascoltati e accolti.

Soggetti coinvolti

Il Dirigente Scolastico

Il dirigente promuove e sostiene azioni finalizzate a favorire il pieno inserimento nel contesto scolastico dell'alunno fuori famiglia, avvalendosi anche della collaborazione di un insegnante referente. A tal fine:

- propone al Collegio dei Docenti la classe di inserimento, sentiti tutti i soggetti interessati, alla luce della documentazione fornita sul minore;
- promuove percorsi didattici personalizzati finalizzati al raggiungimento di una adeguata competenza linguistica per consentire l'uso della lingua italiana nello studio delle varie discipline;
- garantisce il raccordo tra tutti i soggetti coinvolti nel progetto sul minore;
- promuove attività di formazione e aggiornamento, anche in rete, sulle tematiche connesse con il benessere degli alunni fuori famiglia
- pone particolare attenzione ai percorsi di alternanza scuola lavoro e al rapporto con le aziende, in quanto questi ragazzi hanno tempi brevi per l'acquisizione dell'autonomia e hanno dunque necessità di essere inseriti in percorsi professionalizzanti, al fine di creare occasioni di lavoro.

Il Docente referente d'Istituto

Ha una funzione di riferimento e di coordinamento per l'istituto che si esplica principalmente nel supporto dei colleghi che hanno alunni fuori famiglia nelle loro classi, nella sensibilizzazione del Collegio dei Docenti sulle tematiche inerenti gli stessi alunni, nell'accoglienza dei genitori, degli affidatari, dei tutori o chi è delegato a svolgere i rapporti con la scuola.

Ha il compito di favorire la condivisione del progetto d'inclusione, predisporre protocolli, organizzare incontri formali e informali, informare gli insegnanti della eventuale presenza di alunni fuori famiglia nelle classi, accogliere i genitori, i tutori o chi è delegato a svolgere i rapporti con la scuola, raccogliere e fornire loro le informazioni essenziali all'inserimento e alla scelta della classe e informarli sulle azioni che la scuola può mettere in atto, mantenere attivi i contatti con gli operatori e i soggetti che seguono il minore, promuovere e pubblicizzare iniziative di formazione, raccogliere e scambiare informazioni sull'alunno al suo ingresso, mettendole in rete tra i docenti e supportandoli nella realizzazione dei percorsi didattici personalizzati, monitorare l'andamento dell'inserimento e del percorso formativo dell'alunno attraverso scambi con i docenti e gli operatori della scuola che a qualsiasi titolo hanno in carico il minore.

Il Consiglio di classe (C.d.C.)

- acquisisce informazioni sugli alunni;
- definisce le modalità più consone per favorire l'accoglienza dei nuovi alunni;
- partecipa a momenti di formazione mirata;
- propone attività per sensibilizzare le classi all'accoglienza e alla valorizzazione di ogni individualità;
- nell'ambito della funzione docente per la scelta dei libri di testo e dei contenuti didattici, pone particolare attenzione ai modelli di famiglia in essi presentati;
- nel trattare tematiche "sensibili" (quali la costruzione dei concetti temporali, la storia personale, l'albero genealogico, ecc.) informa preventivamente gli affidatari, i tutori o i loro delegati e adatta i contenuti alle specificità degli alunni presenti in classe;

- predispone percorsi didattici personalizzati calibrati sulle esigenze di apprendimento dei singoli, prediligono approcci didattici basati;
- si relaziona con i genitori affidatari o con i referenti delle strutture di protezione;
- prevede approcci didattici basati sul cooperative learning e sulla valorizzazione delle risorse, sulla didattica laboratoriale, su forme di peer tutoring e su modelli metacognitivi.

Le Famiglie affidatarie

L'art. 5 della legge n. 184/1983 ha stabilito che "*l'affidatario esercita i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica*".

Gli affidatari gestiscono pertanto i rapporti quotidiani con la scuola: firma del diario, giustificazione delle assenze, autorizzazioni alle uscite, colloqui con gli insegnanti, elettorato attivo o passivo negli organi rappresentativi della scuola. È in capo agli esercenti la responsabilità genitoriale o al tutore la scelta relativa alla frequenza dell'ora di religione e all'indirizzo scolastico (scuola secondaria di secondo grado) dell'affidato, sentendo anche il parere degli affidatari.

Le famiglie affidatarie collaborano con la scuola al fine di favorire il benessere e il successo scolastico dei bambini e ragazzi e partecipano a Gruppi di lavoro che riguardano i minorenni che vivono con loro. Pertanto:

- forniscono alla scuola tutte le informazioni necessarie a una conoscenza del minorenne al fine di garantirne un positivo inserimento scolastico;
- nel caso di minorenni già scolarizzati, raccolgono e comunicano le informazioni disponibili sul percorso scolastico pregresso;
- sollecitano la motivazione e l'impegno nello studio dei ragazzi in affidamento, nel rispetto dei tempi e delle loro possibilità di apprendimento;
- mantengono contatti costanti con i docenti, rendendosi disponibili a momenti di confronto sui risultati raggiunti in itinere dall'alunno.

Le strutture di protezione

Nel caso degli alunni ospiti in strutture di protezione occorrerà informare la scuola di quali siano i delegati a curare i rapporti con essa in merito al minorenne.

I delegati, nel loro ruolo di affidatari, esercitano i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica, come esplicitato nel precedente paragrafo in riferimento alle *famiglie affidatarie* e partecipano alle riunioni dei gruppi GHL laddove trattasi di minore con disabilità.

La famiglia di origine

Compatibilmente con quanto stabilito dal provvedimento di allontanamento, la famiglia di origine può essere coinvolta nell'attività scolastica (colloqui con gli insegnanti, credenziali di accesso al registro elettronico, ecc.)

La rete dei soggetti coinvolti

Per la natura complessa che presentano questi alunni, il successo educativo dipende dalla collaborazione sinergica di tutti gli attori e per questa ragione va consolidata la rete dei soggetti coinvolti, compresi i mediatori linguistico-culturali.

In relazione all'iscrizione e alla frequenza scolastica, qualora il minorenni sia collocato al di fuori dal suo nucleo d'origine, è necessario che la Scuola conosca il progetto in atto sul minorenni e le modalità e la cadenza degli eventuali incontri con la famiglia d'origine e/o i parenti.

In particolare, nel caso di affidamento familiare a scopo educativo o di inserimento in una comunità il minore può:

- continuare a mantenere rapporti con i suoi parenti;
- non avere più - in base a provvedimento del tribunale per i minorenni - alcun rapporto con loro o avere rapporti solo con uno solo dei genitori;
- continuare ad incontrare, per decisione del tribunale per i minorenni, uno o entrambi i genitori in un "*luogo neutro*", ad esempio presso i servizi sociali del Comune o dell'Azienda sanitaria locale con cadenze periodiche preventivamente fissate (in particolare nel caso dell'affidamento giudiziario o "*a rischio giuridico di adozione*", di cui al punto precedente).

Analogamente, i genitori d'origine possono trovarsi nella situazione in cui:

- continuano ad esercitare la responsabilità parentale nei confronti dei figli accolti per periodi più o meno lunghi presso un'altra famiglia;
- l'autorità giudiziaria minorile ha disposto nei loro confronti la sospensione o il decadimento della responsabilità parentale. In particolare, nell'ipotesi in cui entrambi i genitori siano decaduti della responsabilità genitoriale, viene nominato un tutore.

Il percorso di accoglienza a partire dall'iscrizione

AMBITO AMMINISTRATIVO-BUROCRAICO: E' l'insieme degli adempimenti con cui si formalizza il rapporto dell'alunno con l'istituzione scolastica.

Iscrizione

Per le scuole statali le iscrizioni degli alunni alle prime classi avvengono *online* e in periodi di tempo prestabiliti. Riguardo gli alunni fuori dalla famiglia di origine questa procedura può essere controindicata (per esigenze di riservatezza) o impossibile (perché l'inserimento in comunità può avvenire in tutto l'arco dell'anno). Pertanto, occorre consentire l'iscrizione e l'inserimento a scuola in qualsiasi momento dell'anno, anche dopo la scadenza dei termini e presentando la domanda d'iscrizione direttamente alla scuola prescelta.

Tale cautela è a tutela dei ragazzi nelle fasi del cosiddetto "*affidamento a rischio giuridico*" prassi giurisprudenziale che trova la sua legittimità nell'art. 10 della legge n. 184/83 (novellata dalla legge n. 149/98) che consente al tribunale per i minorenni di affidare provvisoriamente ad una famiglia un minore per il quale sia stato aperto il procedimento per la dichiarazione di adottabilità. Considerati i tempi lunghi del procedimento giudiziario, il tribunale, per evitare che il ragazzo resti in comunità ad attendere una soluzione, con conseguenti gravi danni affettivi, può affidare il minore con "*collocamento provvisorio*"; in questi casi, a differenza degli affidamenti familiari temporanei "classici", gli affidatari non hanno rapporti con la famiglia di origine del minore; alla famiglia di origine viene anche mantenuta segreta l'identità degli affidatari.

In caso di affidamento familiare, procederanno all'iscrizione la famiglia affidataria o il tutore presentando una dichiarazione attestante l'affidamento.

Nel caso degli alunni collocati in strutture di protezione, compresi coloro che sono sottoposti a provvedimenti penali dell'autorità giudiziaria minorile, procederà all'iscrizione il tutore o il legale rappresentate della struttura fino a quando non sia stato nominato il tutore. Nel caso di minorenni non accompagnati (i quali spesso non possiedono la documentazione necessaria per l'iscrizione) procederanno il tutore o il responsabile della struttura nel caso in cui il tutore non sia stato ancora nominato. Anche se la durata del provvedimento penale dell'autorità giudiziaria minorile con il quale sono collocati in comunità gli alunni fosse molto breve, è comunque diritto dei ragazzi far parte della classe e le istituzioni devono agevolare e consentire la partecipazione scolastica.

Particolare attenzione dovrà essere data ai minorenni ospiti delle comunità terapeutiche che per condizioni di salute richiedono un'assistenza continuativa che deve essere conciliata con il loro diritto all'istruzione. È importante nel caso di interruzione che il percorso didattico e/o formativo del minore venga ripreso al più presto senza pregiudizio o danno per il minore di età.

Per tutti è necessario che venga garantita la precedenza per quel che riguarda l'accettazione delle domande di iscrizione.

Scelta della classe di ingresso

La scelta della classe d'inserimento e della tipologia di formazione dovrà tener conto delle informazioni raccolte nella fase di dialogo tra scuola e affidatari o tutori, nonché delle relazioni dei servizi pubblici e/o privati che si occupano del minorenne. In questa fase di reciproca interlocuzione, la scuola deve ricevere una chiara e corretta documentazione, nel rispetto della privacy, relativa alla situazione familiare e/o residenziale dell'alunno e del progetto per esso avviato.

La scelta della classe d'inserimento è proposta dal Dirigente al Collegio dei docenti/classe, tenendo conto delle indicazioni degli affidatari, del tutore o del responsabile della struttura nel caso in cui il tutore non sia stato ancora nominato, e recependo i pareri dei professionisti che seguono il minore. L'individuazione del contesto-classe dovrà inoltre tener conto delle capacità inclusive e di flessibilità dei docenti che verranno direttamente interessati dal processo di accoglienza.

Deve essere considerata anche la possibilità, in casi particolari e motivati, di inserire l'alunno in una classe inferiore di un anno a quella corrispondente all'età anagrafica.

Inserimento scolastico

Poiché per questi alunni possono verificarsi trasferimenti improvvisi da una scuola ad un'altra, le prassi di trasferimento devono essere agevolate. Al fine di facilitare e supportare le fasi iniziali del progetto di affidamento, o per facilitare l'inserimento nella nuova struttura, sarà possibile, in casi particolari attentamente valutati, procrastinare l'inizio del percorso scolastico del tempo necessario al ragazzo per orientarsi e ambientarsi nel nuovo contesto. Alla luce di tale necessità, le tempistiche di inserimento vengono decise dal Dirigente scolastico, sentito il Consiglio di Classe, in accordo con gli affidatari, nel caso di affidamento familiare, e con il tutore o, sino a quando questi non sia stato nominato, con il legale rappresentante della struttura, negli altri casi.

La condizione di alunno fuori famiglia determina una priorità per l'accoglimento della richiesta di iscrizione nella scuola. Nel caso di trasferimento da una scuola ad un'altra, il nulla osta al trasferimento presso la nuova scuola potrà essere richiesto dai servizi territoriali e/o gli affidatari e/o la famiglia di origine. Va posta particolare attenzione ai trasferimenti che avvengono in

coincidenza con l'inizio del collocamento provvisorio "a rischio giuridico". Il nulla-osta per i trasferimenti viene trasmesso d'ufficio e indica il nome della scuola presso la quale avviene il passaggio. Dal momento che questa prassi rischia di esporre il minore interessato a interferenze arbitrarie della sua privacy, è indispensabile che l'amministrazione scolastica autorizzi il trasferimento senza fornire gli estremi per identificare la nuova situazione scolastica e familiare dell'alunno. Il passaggio della documentazione relativa all'alunno dovrà avvenire in modo contestuale al trasferimento dalla scuola di provenienza a quella di arrivo.

Certificazioni scolastiche

Le certificazioni scolastiche devono essere intestate con il nome e il cognome che il minore ha nel momento in cui sono emesse. Nel caso degli alunni in collocamento provvisorio "a rischio giuridico", vale quanto già stabilito dalle "Linee di indirizzo per il diritto allo studio degli alunni adottati".

A tutela della privacy di ogni alunno fuori dalla famiglia di origine occorre evitare l'esposizione nei luoghi pubblici (comprese le classi) di liste di nomi e cognomi dei minorenni.

I documenti sanitari

La scuola è tenuta ad accertare che siano state praticate le vaccinazioni obbligatorie. Se il minorenne ne è privo, gli affidatari, il tutore o l'incaricato delle strutture di protezione, possono rivolgersi ai servizi sanitari perché eseguano gli opportuni interventi sanitari. È importante che la scuola faciliti questo passaggio decisivo in termini di diritto alla salute. In ogni caso, la mancanza di vaccinazioni non può precludere l'ingresso a scuola, né la regolare frequenza.